


**Studio Associato di  
Ingegneria Pasquini**  
 di Davide Pasquini e Luciano Pasquini  
 Via Traforo, 73 - 10053 Bussoleno (To)  
 tel. 0122/48738  
 P.I. 09834610017

Progetto: **74.17** File **74.17.01.01.0.doc**

**Illuminazione pubblica**

**Progetto definitivo esecutivo**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
 NextGenerationEU



**Comune di Bardonecchia**

Progetto

**PNRR – Misura 2 – Componente 4 – Investimento 2.2**  
**Interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica - Anno 2023**  
**Sostituzione apparecchi di illuminazione**

Titolo

**Capitolato speciale di appalto**

Documento n.

**74.17.01.01.0**

Redatto

**D. Pasquini**

Scala:

---



*Handwritten signature of Davide Pasquini*

|          |                       |                  |
|----------|-----------------------|------------------|
|          |                       |                  |
|          |                       |                  |
|          |                       |                  |
|          |                       |                  |
| <b>0</b> | <b>20 luglio 2023</b> | <b>Emissione</b> |
| Rev      | Data                  | Descrizione      |



# 1 Indice

---

---

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Indice .....  | 2  |
| 2 | Premessa .....  | 4  |
| 3 | Norme generali amministrative .....   | 4  |
|   | 3.1 Oggetto dell'appalto.....   | 4  |
|   | 3.2 Documenti di progetto .....   | 5  |
|   | 3.3 Descrizione dei lavori .....  | 5  |
|   | 3.4 Forma dell'appalto .....  | 6  |
|   | 3.5 Categorie e importo dei lavori .....                                    | 6  |
|   | 3.6 Osservanza del capitolato e di particolari disposizioni di legge .....  | 8  |
|   | 3.7 Affidamento e contratto .....   | 8  |
|   | 3.8 Documenti contrattuali.....   | 9  |
|   | 3.9 Domicilio dell'appaltatore .....  | 10 |
|   | 3.10 Variazioni delle opere progettate .....                                | 11 |
|   | 3.11 Qualificazione dell'appaltatore .....                                  | 12 |
|   | 3.12 Fallimento dell'appaltatore .....                                      | 12 |
|   | 3.13 Consegna dei lavori.....   | 13 |
|   | 3.14 Programma lavori.....  | 14 |
|   | 3.15 Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori .....                       | 14 |
|   | 3.16 Termini per l'ultimazione dei lavori .....                             | 16 |
|   | 3.17 Penali.....  | 16 |
|   | 3.18 Inderogabilità dei termini di esecuzione .....                         | 17 |
|   | 3.19 Risoluzione del contratto .....  | 18 |
|   | 3.20 Lavori a corpo .....   | 20 |
|   | 3.21 Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione ..... | 21 |
|   | 3.22 Tracciabilità dei flussi finanziari.....                               | 23 |
|   | 3.23 Anticipazione e pagamento in acconto .....                             | 23 |
|   | 3.24 Conto finale – Avviso ai creditori.....                                | 25 |
|   | 3.25 Cessione del contratto e cessione dei crediti.....                     | 26 |
|   | 3.26 Garanzia provvisoria .....   | 26 |
|   | 3.27 Garanzia definitiva.....   | 27 |



|      |  |    |
|------|--|----|
| 3.28 | Coperture assicurative.....  | 29 |
| 3.29 | Subappalto.....  | 30 |
| 3.30 | Ultimazione dei lavori e loro manutenzione .....                   | 33 |
| 3.31 | Collaudo finale – Certificato di regolare esecuzione .....         | 34 |
| 3.32 | Presa in consegna dei lavori ultimati .....                        | 35 |
| 3.33 | Accordo bonario.....   | 35 |
| 3.34 | Arbitrato .....  | 36 |
| 3.35 | Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'Appaltatore .....   | 37 |
| 3.36 | Cartelli all'esterno del cantiere .....                            | 39 |
| 3.37 | Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione.....       | 40 |
| 3.38 | Rinvenimenti.....  | 40 |
| 3.39 | Custodia del cantiere.....   | 41 |
| 3.40 | Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .....             | 41 |
| 3.41 | Spese contrattuali, imposte e tasse.....                           | 41 |
| 4    | Prescrizioni tecniche.....   | 43 |
| 4.1  | Premessa .....   | 43 |
| 4.2  | Forma e principali dimensioni delle opere.....                     | 43 |
| 4.3  | Norme generali di esecuzione .....                                 | 43 |
| 4.4  | Preparazione del personale e composizione della squadra tipo ..... | 44 |
| 4.5  | Qualità dei materiali e loro accettazione .....                    | 44 |
| 4.6  | Equivalenza di progetto e di prodotto .....                        | 45 |
| 4.7  | Prove in corso d'opera .....                                       | 45 |
| 4.8  | Collaudo degli impianti elettrici .....                            | 46 |
| 4.9  | Documentazione tecnica finale .....                                | 46 |
| 4.10 | Manutenzione per il periodo di garanzia.....                       | 47 |



## **2 Premessa**

---

---

Il presente documento è parte integrante del progetto definitivo esecutivo degli “Interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica – Anno 2023 – Sostituzione apparecchi di illuminazione” previsti dal comune di Bardonecchia.

## **3 Norme generali amministrative**

---

---

### **3.1 Oggetto dell'appalto**

---

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e delle provviste occorrenti per la realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico di parte dell'impianto di illuminazione pubblica.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera del quale la Ditta Appaltatrice dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

## 3.2 Documenti di progetto

---

Il progetto definitivo esecutivo dell'intervento in oggetto è composto dai seguenti documenti

|               |   |
|---------------|---|
| 74.17.01.01.0 | Capitolato speciale d'appalto;                    |
| 74.17.01.02.0 | Schema di contratto;                              |
| 74.17.02.01.0 | Relazione tecnica;                                |
| 74.17.02.02.0 | Incidenza della mano d'opera e durata dei lavori; |
| 74.17.02.03.0 | Cronoprogramma;                                   |
| 74.17.02.04.0 | Piano di manutenzione;                            |
| 74.17.02.05.0 | Relazione DNSH                                    |
| 74.17.03.01.0 | Computo metrico estimativo;                       |
| 74.17.03.02.0 | Analisi prezzi ed elenco prezzi unitari;          |
| 74.17.03.03.0 | Quadro economico;                                 |
| 74.17.04.01.0 | Relazione illuminotecnica;                        |
| 74.17.10.01.0 | Planimetria perimetro intervento 1;               |
| 74.17.10.02.0 | Planimetria perimetro intervento 2;               |
| 74.17.10.03.0 | Planimetria perimetro intervento 3;               |
| 74.17.20.01.0 | Schema del quadro BD;                             |
| 74.17.20.02.0 | Schema del quadro BA.                             |

## 3.3 Descrizione dei lavori

---

I lavori in appalto riguardano una parte dell'impianto di illuminazione pubblica del comune di Comune di Bardonecchia con le seguenti tipologie di lavorazioni a seconda delle vie di intervento:

- ✓ sostituzione degli apparecchi esistenti con nuovi apparecchi
- ✓ interventi di retrofit sugli apparecchi esistenti
- ✓ realizzazione di nuovo quadro di alimentazione e comando

Tutti gli impianti su cui si prevede di intervenire sono di proprietà comunale.

Le vie di intervento sono:

- ✓ Frazione Melezet (tratto antistante piazzale impianti)



- ✓ Campo Smith;
- ✓ via Campo Principe;
- ✓ via della Vittoria (nei pressi delle fermate dei bus di campo Smith)
- ✓ piazzale del palazzetto dello sport
- ✓ parcheggio tra via della Vittoria e torrente, nei pressi di campo Smith
- ✓ via Einaudi.

I lavori sono completamente descritti e rappresentati nei documenti di progetto.

### 3.4 Forma dell'appalto

---

I lavori in appalto sono affidati alla Ditta Appaltatrice come prestazione a corpo. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

I prezzi contrattuali sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs 36/2023.

### 3.5 Categorie e importo dei lavori

---

I lavori di cui al presente capitolato sono compresi nella categoria

OG10      Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto così come risulta dal computo metrico di progetto ammonta a € 42.627,35 oltre IVA, suddivisi come riportato nel seguente prospetto



| <b>Importo totale dei lavori</b>   |                 |                    |                      |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|
| Descrizione  | Unità di misura | Prezzo unitario    | Importo mano d'opera |
| Perimetro 1 – Frazione Melezet   | a corpo         | 6.954,17 €         | 1.094,65 €           |
| Perimetro 2 – Campo Smith e vie limitrofe  | a corpo         | 12.202,44 €        | 1.829,30 €           |
| Perimetro 3 – via Einaudi  | a corpo         | 23.016,36 €        | 2.028,12 €           |
| Costi della sicurezza  | a corpo         | 454,38 €           |                      |
| <b>Importo totale dei lavori</b>   | <b>a corpo</b>  | <b>42.627,35 €</b> | <b>4.952,07 €</b>    |
| di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come da computo specifico | a corpo         | 454,38 €           |                      |
| di cui costi della manodopera  | a corpo         | 4.952,07 €         |                      |
| Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta   | a corpo         | 37.220,90 €        |                      |

In generale i prezzi sono stati ricavati dal Prezzario della Regione Piemonte, edizione 2023 e in alternativa si è proceduto con la costruzione di nuovi prezzi per tramite dell'analisi prezzi.

L'importo della manodopera è stato individuato sulla base di quanto previsto dall'art. 41 comma 13 e 14 del D.Lgs 36/2023.

L'Appaltatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro così come richiesto dall'art. 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023.

### 3.6 Osservanza del capitolato e di particolari disposizioni di legge

---

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno essere inoltre essere osservate le seguenti disposizioni:

- ✓ D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro,
- ✓ d.P.C.M. 01/03/1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno",
- ✓ legge 447/95 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi,
- ✓ D. Lgs 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale",
- ✓ altre norme vigenti in materia

### 3.7 Affidamento e contratto

---

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs 36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto per motivate ragioni o per le ragioni di urgenza previste dall'art. 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023.

Il contratto è stipulato secondo le indicazioni dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023 in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs 82/2005 in forma pubblica amministrativa a cura



dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento U n. 91/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

### 3.8 Documenti contrattuali

---

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- Il Codice dei contratti, D.Lgs 36/2023
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL e le altre norme tecniche citate nel presente capitolato;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- i documenti progettuali di cui al paragrafo 3.2 del presente capitolato.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dal contraente.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – elenco prezzi – disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

### 3.9 Domicilio dell'appaltatore

---

All'atto della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà comunicare i riferimenti necessari alle comunicazioni, ovvero:

- ✓ nominativo del direttore dei lavori o del suo rappresentate;
- ✓ riferimenti telefonici del direttore dei lavori;
- ✓ casella di posta elettronica certificata;
- ✓ casella di posta elettronica non certificata;

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento per tramite di uno di questi canali di comunicazione.

### 3.10 Variazioni delle opere progettate

---

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 120 comma 1.

Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 36/2023 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate dall'art. 14 del Codice dei contratti,
- b) il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto al paragrafo 3.21 del presente capitolato

### 3.11 Qualificazione dell'appaltatore

---

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato la Stazione Appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, e il possesso dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico consultando il fascicolo virtuale di cui all'art. 24 del D. Lgs 36/2023.

In dettaglio l'Appaltatore deve essere in possesso di attestazione di qualificazione secondo quanto disposto dall'art. 100 comma 3 del codice dei contratti pubblici per le categorie:

**Categoria OG10** Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione.

Gli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica dovranno essere obbligatoriamente eseguiti da personale in possesso di attestazione PES o PAV, secondo quanto previsto dalla norma CEI 11-27.

L'utilizzo di piattaforme aeree o autocestelli è permesso solo al personale in possesso di abilitazione all'uso di piattaforme aeree come da D. Lgs 81/2008.

Tutti gli attrezzi, le macchine, le scale ed i macchinari necessari allo svolgimento dei lavori in oggetto sono a carico dell'Appaltatore che ha l'obbligo di servirsi di mezzi collaudati e dichiarati idonei secondo le vigenti norme in fatto di sicurezza del lavoro, in difetto di ciò, nessun onere, né diretto né indiretto, potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale, restando in merito l'Appaltatore unico responsabile

### 3.12 Fallimento dell'appaltatore

---

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D. Lgs 36/2023 la Stazione Appaltante in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,



interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto già stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

### 3.13 Consegna dei lavori

---

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il completamento dei lavori.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro oltre il decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.



La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte si applicano alle singole consegne frazionate in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

### 3.14 Programma lavori

---

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Stazione Appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 comma 9 dell'allegato I.7 del D. Lgs 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

### 3.15 Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

---

È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs 36/2023:  
quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente

a regola d'arte (con verbale di sospensione redatto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP entro 5 giorni)

per ragioni di necessità o di pubblico interesse (con verbale di sospensione redatto dal RUP)

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario e la ripresa dei lavori deve essere documentata con apposito verbale che riporti anche il nuovo termine contrattuale per il completamento dei lavori.

Se la sospensione supera il quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori il RUP ne dà avviso all'ANAC.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata dei lavori dovuta a fatto della Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei



lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice Civile.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere dedotte dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine della scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà il prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori e Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi delle sospensioni e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

### 3.16 Termini per l'ultimazione dei lavori

---

L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### 3.17 Penali

---

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore



rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Responsabile Unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, così come previsto dall'art. 126 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale (non possono comunque superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale).

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

### 3.18 Inderogabilità dei termini di esecuzione

---

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conclusione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'esecuzione di campionature, prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato Generale d'Appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 81/2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese, fornitori o tecnici.

Le cause di cui sopra non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto

### 3.19 Risoluzione del contratto

---

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 122 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 6 del D. Lgs 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50% del valore del contratto iniziale

- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea come indicate nell'art. 14 del D.Lgs 36/2023
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 comma 1 del D. Lgs. 36/2023
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 dl TFUE
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione

Il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione



Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

### 3.20 Lavori a corpo

---

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazione che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella del paragrafo 3.5 del presente Capitolato, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'art. 184 del D.P.R. 207/2010.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile in quota parte proporzionale a quanto eseguito.

### 3.21 Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione

---

Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è stato calcolato secondo quanto indicato nel computo metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ...), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc, e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi del presente Capitolato

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

La Stazione Appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati l'Appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 comma 7 e 8 del D. Lgs. 36/2023, tuttavia se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante utilizza;

- nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima Stazione Appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non né è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

### 3.22 Tracciabilità dei flussi finanziari

---

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### 3.23 Anticipazione e pagamento in acconto

---

Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 36/2023 sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs 385/1993.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dell'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.



Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'ammontare minimo per l'emissione di ciascun SAL è fissato nel 40% dell'importo di appalto.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del codice civile

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano



all'Appaltatore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso di cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

### 3.24 Conto finale – Avviso ai creditori

---

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato; il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'Appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

---

### 3.25 Cessione del contratto e cessione dei crediti

---

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 2, lettera d) del D. Lgs 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dall'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e della legge 21/02/1991 n. 52.

---

### 3.26 Garanzia provvisoria

---

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 117 e 118, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 106 comma 8 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

### 3.27 Garanzia definitiva

---

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle

somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto secondo le stesse modalità indicate dall'articolo 106 comma 8 del Codice dei contratti per la garanzia provvisoria,

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del D.Lgs. n.36/2023 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

---

### 3.28 Coperture assicurative

---

A norma dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs 36/2023. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è pari a quello dell'aggiudicazione. Tale polizza deve anche assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 € ed un massimo di 5.000.000,00 €. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

### 3.29 Subappalto

---

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 € e qualora l'incidenza della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'Appaltatore può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la Stazione Appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104 comma 11 del D. Lgs 36/2023;
- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art 30 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura

affidati. Sono altresì comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore può affidare in subappalto i lavori le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purchè:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'Appaltatore sostituisce, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali all'esito di apposita verifica sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di quest'ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art 29 del D. Lgs 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza

alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e per suo tramite i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 11, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.



La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta e tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 € i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

I piani di sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Tutte le lavorazioni oggetto del contratto di appalto seppur subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

### 3.30 Ultimazione dei lavori e loro manutenzione

---

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, la Direzione dei Lavori redige entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori ed entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione per una durata non inferiore a sei mesi, che cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante.

### 3.31 Collaudo finale – Certificato di regolare esecuzione

---

Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1.000.000,00 € e inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori.

Per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 € e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 è sempre facoltà della Stazione Appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori contenente gli elementi di cui all'art. 229 del D.P.R. 207/2010. In questi casi il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice Civile.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:

- ✓ il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (solitamente pari al 20% dell'importo dei lavori) o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- ✓ la decorrenza della copertura assicurativa prevista all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- ✓ la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'Appaltatore è obbligato a stipulare per i lavori di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 per la durata di dieci anni.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 € potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori



volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa.

### 3.32 Presa in consegna dei lavori ultimati

---

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite, oppure nel diverso termine assegnato dalla Direzione dei Lavori.

Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcuno motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'Appaltatore può richiedere che il verbale di consegna, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della Direzione Lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

### 3.33 Accordo bonario

---

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non

manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15% del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 210 del D.lgs. n. 36/2023.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

---

### 3.34 Arbitrato

---

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 213 del D.lgs. n. 36/2023, determina la nullità del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 213 e 215 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di

gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

### 3.35 Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'Appaltatore

---

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante;
- l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno in ogni tempo essere ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;



- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana del cantiere;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 15 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però,

- richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 comma 13 del D.Lgs. 36/2023;
  - la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.

### 3.36 Cartelli all'esterno del cantiere

---

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di

dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 119 comma 13 del D.Lgs. 36/2023, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

---

### 3.37 Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

---

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in discariche autorizzate o inserire i materiali terrosi nello scavo a completamento dei rinfianchi intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

---

### 3.38 Rinvenimenti

---

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'egato I.8 del D. Lgs 36/2023 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.



---

### 3.39 Custodia del cantiere

---

È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

---

### 3.40 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

---

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art. 121 dell'allegato 1 al D. Lgs. 104/2010.

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni trova applicazione l'art. 122 dell'allegato 1 al D. Lgs. 104/2010.

In ogni caso trovano applicazione ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale gli artt. 123 e 124 dell'allegato 1 al D. Lgs 104/2010.

---

### 3.41 Spese contrattuali, imposte e tasse

---

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ...) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.



L'Appaltatore deve altresì rimborsare ai sensi dell'art. 34 comma 35 del D. L. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni a livello nazionale.

Se per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la cui aliquota è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono IVA esclusa.

## 4 Prescrizioni tecniche

---

### 4.1 Premessa

---

Il presente progetto riguarda i lavori di efficientamento di parte dell'impianto di illuminazione pubblica del comune di Bardonecchia con lo scopo di ottenere una riduzione dei consumi energetici e una completa rispondenza degli impianti alle prescrizioni normative attuali.

I lavori previsti riguardano:

- ✓ sostituzione degli apparecchi esistenti con nuovi apparecchi
- ✓ interventi di retrofit sugli apparecchi esistenti
- ✓ realizzazione di nuovi quadri di alimentazione e comando

### 4.2 Forma e principali dimensioni delle opere

---

La forma e le principali dimensioni delle opere che costituiscono l'appalto risultano dai disegni e dai dati tecnici allegati al progetto esecutivo ed elencati nel paragrafo 3.2 del presente capitolato.

### 4.3 Norme generali di esecuzione

---

Il progetto definitivo esecutivo dell'intervento di sostituzione è stato sviluppato nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e con preciso riferimento alle prescrizioni fornite dalle norme tecniche di settore italiane ed europee. Queste sono elencate nella relazione tecnica di progetto.

In caso di emissione di nuove normative che possano influire sull'opera progettata durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a comunicarlo immediatamente alla Stazione Appaltante, dal quale potrà ricevere dopo valutazione caso per caso l'autorizzazione alla loro applicazione.

#### 4.4 Preparazione del personale e composizione della squadra tipo

---

I lavori in appalto dovranno essere realizzati da una squadra di installatori composta almeno da un operaio specializzato e da un operaio comune. Non sarà ammessa in cantiere la presenza di un numero inferiore a quello previsto dalla squadra tipo.

In cantiere dovrà essere presente con continuità un responsabile con qualifica di persona esperta (PES) con riferimento alla norma CEI 11-27.

La presenza di persone comuni (PEC) è ammessa purché in numero non superiore a quello delle persone avvertite (PAV). Con riferimento alle indicazioni della norma CEI 11-27 il responsabile del cantiere dovrà avere la funzione di Preposto ai Lavori.

All'atto dell'apertura del cantiere l'Appaltatore deve comunicare i nominativi e i ruoli delle varie persone che saranno presenti sul cantiere, specificando per ognuna il tipo di abilitazione conseguita ai sensi della norma CEI 11-27.

#### 4.5 Qualità dei materiali e loro accettazione

---

L'Appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente materiali e componenti delle migliori qualità in commercio e costruiti a regola d'arte, e dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione dei Lavori.

Quelli rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere.

I materiali dovranno essere nuovi in ottimo stato e uniformi per qualità, forma struttura e colore. Essi non dovranno presentare rotture, deformazioni o difetti che possano intaccarne la solidità, l'aspetto, le prestazioni la durata e la continuità di servizio.

Quando richiesto i campioni saranno opportunamente identificati e sottoposti all'approvazione della Direzione dei Lavori e della Stazione Appaltante. I campioni approvati costituiranno standard al quale dovranno conformarsi i materiali forniti.

Se non sono richiesti campioni, l'Appaltatore dovrà fornire il nome del costruttore, il tipo ed ogni altra informazione necessaria all'identificazione del prodotto che verrà fornito.

Le apparecchiature eventualmente acquistate dalla Stazione Appaltante che dovranno essere installate dall'Appaltatore saranno prese in carico da questi che se ne assumerà la completa responsabilità per la cura e la conservazione.

Sarà inoltre a carico dell'Appaltatore intervenire direttamente con i fornitori delle apparecchiature in caso di cattivo funzionamento o danneggiamento di qualsiasi loro parte.

---

## 4.6 Equivalenza di progetto e di prodotto

---

L'impianto in progetto è stato dimensionato in conformità alle leggi regionali per il contenimento dell'inquinamento luminoso e alle relative norme di settore.

Per il dimensionamento si è proceduto con la scelta di uno specifico produttore e modello di apparecchio di illuminazione, condiviso con la Stazione Appaltante. Tale scelta non è vincolante per la Ditta Appaltatrice.

L'adozione da parte della Ditta Appaltatrice degli apparecchi di illuminazione indicati a progetto è permessa senza procedere a campionamento e ad approvazione da parte della Direzione dei Lavori e della Stazione Appaltante, poiché già scelta e approvata in sede di progetto.

L'impiego di apparecchi di illuminazione diversi da quelli utilizzati nel progetto, ma equivalenti per caratteristiche comportano l'obbligatorietà da parte della Ditta Appaltatrice della fornitura di:

- ✓ revisione della relazione illuminotecnica, asseverata da professionista iscritto a ordini o collegi professionali;
- ✓ schede tecniche degli apparecchi proposti;
- ✓ campionamento dell'apparecchio di illuminazione.

L'accettazione dell'alternativa proposta è vincolata al rispetto di tutte le prescrizioni normative e legislative vigenti per il dimensionamento dell'impianto di illuminazione, e all'approvazione da parte della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante del modello indicato.

Qualunque sia la scelta adoperata dalla Ditta Appaltatrice resta suo onere presentare la documentazione relativa al rispetto dei parametri CAM e di certificazione degli indici IPEA\* degli apparecchi proposti e campionati.

---

## 4.7 Prove in corso d'opera

---

Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere effettuate in contraddittorio verifiche e prove in corso d'opera per accertare la corretta esecuzione delle opere, in particolare per verificare tutte le parti di impianti non più accessibili dopo il completamento dei lavori.

L'esito delle prove dovrà essere opportunamente verbalizzato.

Restano a carico dell'Appaltatore tutte le modifiche da apportare alle opere, anche se già eseguite in relazione alle eventuali prescrizioni degli Organi, autorità o enti competenti in sede preventiva ed in sede di collaudo degli impianti.

Nonostante l'esito favorevole delle prove preliminari e delle verifiche suddette l'Appaltatore rimarrà l'unico responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito e ciò fino alla fine del periodo di garanzia.

---

## 4.8 Collaudo degli impianti elettrici

---

Il collaudo degli impianti elettrici, effettuato dal collaudatore incaricato dalla Stazione Appaltante durante l'esecuzione dei lavori dovrà prevedere:

- esame a vista necessario ad accertare che l'impianto realizzato sia
  - conforme alle specifiche contrattuali, a perfetta regola d'arte e con i materiali previsti senza vizi;
  - conformi alle prescrizioni di sicurezza;
  - non danneggiati visibilmente in modo tale da comprometterne la sicurezza;
- prove di funzionamento dell'impianto.

Tutte le opere, forniture e regolazioni che risultassero in seguito a detto collaudo deficienti e non a regola d'arte, dovranno essere immediatamente riparate o sostituite a cura dell'Appaltatore, senza alcun compenso

---

## 4.9 Documentazione tecnica finale

---

Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante una raccolta di tutti i manuali d'uso e manutenzione relativi alle apparecchiature installate avendo cura di precisare in apposito elenco le più importanti operazioni di manutenzione ordinaria, indicando oltre al tipo di operazione le scadenze consigliate dai Costruttori.

Deve fare parte della documentazione tecnica finale tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei parametri CAM degli apparecchi di illuminazione forniti.



#### 4.10 Manutenzione per il periodo di garanzia

---

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutto l'impianto realizzato sia per la qualità dei materiali che per il montaggio che per il regolare funzionamento fino alla scadenza del periodo di garanzia.

Pertanto fino al termine di tale periodo l'Appaltatore deve riparare tempestivamente a sue spese tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero all'impianto per effetto della non buona riuscita dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento.